

Art. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi a legali per la consulenza e/o la rappresentanza in giudizio del Comune di Liveri innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado.

Art. 2 ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi legali per la consulenza, la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Liveri è istituito apposito elenco dei professionisti.

Esso si articola in un'unica sezione sugli incarichi per cui è richiesta una **competenza generale**, in diritto civile, amministrativo, penale o contabile, comprovata dal curriculum ed in cui saranno iscritti tutti i professionisti che inoltrino la richiesta, con la sola evidenziazione dell'**abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature inferiori /superiori di cui il professionista è in possesso**, nonché contenente altresì gli **incarichi c.d. specialistici**, in singoli diritti e/o materie appartenenti ai singoli diritti.

I professionisti abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature inferiori/superiori che siano in possesso di specializzazione desumibile chiaramente dal curriculum, dovranno evidenziare la materia specialistica in cui ritengono di poter espletare la loro prestazione professionale.

- a) urbanistica e edilizia;
- b) diritto del lavoro;
- c) diritto degli enti locali;
- d) appalti e concessioni;
- e) espropriazioni;
- f) diritto tributario;
- g) diritto dell'ambiente.

L'elenco, sarà costituito dai professionisti che hanno richiesto di essere in esso inseriti, iscritti secondo **ordine cronologico**.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, ma costituisce la mera individuazione di avvocati da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Liveri, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Art. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco di cui al punto 2, è **riservata agli avvocati iscritti all'Albo Professionale abilitati al patrocinio**, che comprovino il possesso di specifica professionalità tramite la compilazione di **domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente e corredato del curriculum formativo-professionale e della copia del documento di identità in corso di validità**.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata.

Il professionista dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato;

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.
Parimenti non potranno presentare richiesta coloro per i quali operi una qualsivoglia condizione di incompatibilità o inconfiribilità di incarichi ai sensi del D.Lgs 39/2013.

ART 4 MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI

In conformità a quanto disposto dal nuovo codice degli appalti e delle concessioni l'incarico legale nell'attuale art. 17 D.lgs 50/2016 è definito come **appalto di servizi escluso** in quanto tale l'incarico della rappresentanza legale e/o della consulenza necessaria per procedimenti di arbitrato o di una conciliazione è un appalto a tutti gli effetti che non soggiace al *corpus* completo delle norme in tema di appalti ma a principi di carattere generale.
La precisa definizione e configurazione dell'incarico legale come appalto di servizi, pur escluso dall'applicazione integrale del codice è rinvenibile, come detto, nell'articolo 17 del nuovo codice, comma 1, *lett. d*).

Il Comune, per l'affidamento degli incarichi in questione, opererà nel rispetto dei principi descritti dall'art. 4 del D.Lgs 50/2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri di scelta, in quanto compatibili con gli interessi pubblici da tutelare:

- **foro di competenza della causa affidata;**
- **specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;**
- **eventuale rotazione tra professionisti**
- **consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti;**
- **svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune.**

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere motivate dalla Giunta Comunale.

ART. 5 COMPENSI PROFESSIONALI

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'ente, l'avvocato interpellato, nella redazione del progetto di parcella dovrà attenersi, quali parametri di riferimento ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale.

A seguito del conferimento dell'incarico con contestuale approvazione del relativo progetto di parcella, il legale dovrà sottoscrivere apposita scrittura privata non autentica avente ad oggetto l'accettazione dell'incarico professionale e patto sul compenso.

Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria.

- Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di spesa per l'attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento dell'incarico, è tenuto ad avvisare il Comune dell'entità delle somme ritenute necessarie onde permettere la predisposizione degli atti di impegno successivo, motivando le ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute.

- Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell'anticipo del quale si è beneficiato; Al fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita relazione, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;
- È facoltà della Giunta Comunale e/o di altro organo comunale competente stabilire un acconto per le prestazioni da rendere a favore dell'Ente.

Resta inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato.

ART. 6 OBBLIGO DI INFORMAZIONE-RAPPORTI TRA L'ENTE E I LEGALI

I professionisti incaricati s'impegnano a mantenere continui rapporti di informazione con l'ente. In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, ad informare per iscritto il Servizio contenzioso dell'ente, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Al Servizio contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse del Comune.

I professionisti, al fine del mantenimento dei rapporti, sono tenuti a comunicare già nella domanda un recapito fax ed e-mail ove ricevere le richieste dell'ente, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali mancate ricezioni.

Agli stessi recapiti indicati dai professionisti, sono inviate le richieste di disponibilità ad assumere l'incarico, nelle quali è indicato il termine di risposta, ritenuto perentorio.

Il legale incaricato è tenuto altresì:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente presso la Residenza Municipale o altri luoghi istituzionali indicati dall'Amministrazione;
- ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente.

ART. 7 FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

La sottoscrizione della procura, a firma del Sindaco quale rappresentante legale del Comune di Liveri avviene -di regola- in calce dell'atto di costituzione dell'ente. A tal fine, il legale incaricato, avrà cura di redigere tale atto in tempo utile e consegnarlo al Sindaco per la sottoscrizione della procura alle liti.

Tutti gli uffici comunali, per tramite del Servizio Contenzioso, hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8
AFFIDAMENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Per i casi in cui la natura dell'impegno professionale è tale da richiedere un'alta conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, l'amministrazione si riserva la scelta del professionista anche al di fuori dell'elenco, scelta che dovrà essere in ogni caso adeguatamente motivata.

ART. 9
CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del Servizio Contenzioso, con proprio atto, approva la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro il comune, violando le clausole di incompatibilità del presente disciplinare.

ART. 10
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

In ossequio al principio del *favor participationis*, l'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali, pertanto l'elenco per l'affidamento degli incarichi legali, formato presso l'ente, sarà sottoposto ad aggiornamento in ragione delle nuove istanze pervenute.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione nell'elenco dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

Al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona amministrazione e massima partecipazione si provvederà, altresì, con cadenza almeno annuale, alla pubblicazione di un avviso pubblico per consentire l'ulteriore implementazione dell'elenco stesso.

ART.11 PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, ed altre forme ritenute idonee.
L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.

ART. 12
ABROGAZIONI e DISCIPLINA TRANSITORIA

L'entrata in vigore del presente disciplinare determina l'abrogazione di tutte le regole e previsioni previste in precedenza, in quanto superate.
Per gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si applica la disciplina previgente.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Liveri e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii.